



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA**

**Sezione Civile**

Il Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa [REDACTED], ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero 200297 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2012, promossa

**DA**

[REDACTED]  
[REDACTED],  
elettivamente domiciliati in Olbia (SS), presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Sorgentone, giusta procura in atti.

**PARTE ATTRICE**

**CONTRO**

[REDACTED], con sede legale in Cagliari (CA), al Viale Bonaria, [REDACTED] e P.I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari: [REDACTED], elettivamente domiciliata in Tempio Pausania (SS), alla Via San Lorenzo n. 4, presso lo studio legale dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.

**PARTE CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

All'udienza del giorno 09.10.2020 le parti hanno concluso come da note c.d. "di trattazione scritta" depositate telematicamente in atti ex art. 221, co. 4, L. 77/2020.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità della domanda di accertamento del saldo debitore relativo al contratto di conto corrente bancario n. 11720118, stipulato in data 18.12.1995, tra la [REDACTED] S.r.l. e la [REDACTED] S.p.A. In costanza di rapporto è, infatti, possibile far luogo ad un accertamento del saldo debitore ovvero proporre una domanda di accertamento volta ad ottenere la riquantificazione del saldo ad una certa data, epurato da tutti gli addebiti ritenuti illegittimi per l'indebita applicazione di interessi anatocistici o per la presenza di condizioni contrattuali *contra legem*, ma non anche condannare la banca alla ripetizione di eventuali indebiti riscontrati. Ciò in quanto, secondo la giurisprudenza maggioritaria, l'azione di ripetizione dell'indebito per pagamenti eseguiti dal correntista in virtù di annotazioni in conto illegittimamente eseguite dalla banca può essere esercitata solo una volta estinto il conto corrente (Cfr. Tribunale Catania 21 marzo 2020). In ogni caso, dalla documentazione in atti, anche alla luce della C.T.U. espletata, emerge che, a seguito della comunicazione avvenuta in data 10.02.2012, con cui la Banca di Credito Sardo S.p.A. ha revocato di tutti gli affidamenti in essere e intimato il pagamento della somma di € 137.774,96, il conto oggetto del presente procedimento è divenuto sostanzialmente inattivo (Cfr. doc. 51, 52 e 53 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).

Sempre in via preliminare, va dichiarata la carenza di legittimazione attiva di [REDACTED] [REDACTED] non avendo questi ultimi prodotto il relativo titolo contrattuale, considerato, peraltro, che nell'atto introduttivo del giudizio a p. 1 si legge: <<I rimanenti attori, salvo errore, dovrebbero essere fideiussori>>. L'assegna di qualsivoglia allegazione in punto di legittimazione attiva dei soggetti summenzionati e del titolo contrattuale non consente nemmeno di verificare se, nel caso di specie, si sia in presenza di una fideiussione o di un contratto autonomo di garanzia.

Ancora, in via preliminare, rileva il giudicante che l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta è stata tempestivamente proposta, tuttavia, essa deve essere disattesa, non solo perché eccessivamente generica, ma anche perché l'azione di ripetizione esercitabile dal correntista è soggetta al termine prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non al più breve termine di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. L'applicazione della prescrizione quinquennale è esclusa dalla stessa natura del contratto di conto corrente bancario, che è un contratto di durata, ove l'obbligazione relativa agli interessi non riveste il connotato della periodicità, non comportando *“il saldo a chiusura di ogni trimestre (...) il frazionamento del debito in distinti rapporti obbligatori, trattandosi di obbligazioni*

*unitarie*” (Cfr. Trib. Brescia 18.01.2010; Cass 802/99; Cass. 17197/2012). L’art. 2948, n. 4, c.c. fa riferimento, infatti, “*agli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi*”, nessuno di tali requisiti è presente nella domanda di ripetizione dell’indebitato. L’eventuale diritto di ripetizione del correntista non è equiparabile al diritto di credito derivante da una obbligazione di pagamento, poiché il primo trova la propria ragione giustificativa nella circostanza che gli importi chiesti - eventualmente a titolo di interessi - siano “indebiti”, mentre il secondo in quella che gli stessi siano, al contrario, “dovuti”.

In merito alla prescrizione ordinaria, la giurisprudenza di legittimità già da tempo ha evidenziato che possono essere considerati pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove indebiti), soltanto quelli che hanno avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca e cioè quando siano stati eseguiti su un conto in passivo (o scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista o quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento. Per converso, quando il passivo non ha superato il limite dell’affidamento concesso i versamenti in conto fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere, rispetto ai quali la prescrizione decennale decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (Cfr. SS.UU. 24418/2010; SS.UU. 15895/2019). Orbene nel caso di specie, anche l’eccezione di prescrizione ordinaria decennale deve essere rigettata, in virtù dei richiamati principi, in quanto non è possibile qualificare gli eventuali versamenti effettuati dal correntista durante lo svolgimento del rapporto come “pagamenti”, anche perché eseguiti su un conto ancora aperto all’atto dell’esercizio dell’azione di accertamento negativo del saldo del conto corrente per cui è causa e al quale accedeva un contratto di apertura di credito, come affermato dalla stessa parte convenuta a p. 12 della comparsa di costituzione e risposta (Cfr. doc. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), con conseguente decorrenza del *dies a quo* del termine di prescrizione dalla data di chiusura del conto.

Sempre in via preliminarmente, si rileva che parte attrice non ha contestato gli estratti conto nei termini di legge. Tuttavia, la mancata contestazione delle operazioni annotate sugli estratti conto nei termini di legge non comporta alcun riconoscimento in ordine alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui esse derivano, sia perché manca totalmente la prova della regolare spedizione periodica degli estratti conto al correntista e, quindi, dell’intervenuta tacita approvazione degli stessi, sia perché tale ipotetica approvazione non preclude la possibilità di negare in radice la validità e la efficacia del rapporto giuridico sostanziale che è fonte di quelle annotazioni, per profili magari attinenti alla

legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (cfr. Tribunale di Bari 1994/2014; Tribunale di Napoli 9695/2017).

Rileva ulteriormente il giudicante che essendo stato il correntista ad aver avanzato la domanda volta a far accertare un diverso saldo rispetto a quello risultante dal conto corrente, spettava allo stesso *ex art.* 2697 c.c. fornire la prova dell'entità della sua pretesa. Prova che scaturisce dagli estratti conto relativi all'intero rapporto contrattuale, i quali devono essere depositati entro il secondo termine di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. Nel caso di specie, il correntista non ha prodotto l'intera sequenza degli estratti conto, ma soltanto quelli relativi all'arco temporale 01.01.1999 – 31.12.2010, ne consegue, pertanto, che il mancato assolvimento dell'onere della prova non può che ricadere sul medesimo, il quale non appare nemmeno essersi diligentemente attivato, pur conoscendo le prescrizioni di legge, al fine di richiedere gli estratti conto prima che trascorresse il periodo decennale e, quindi, non potrà beneficiare, ai fini della individuazione del saldo da cui partire per l'analisi contabile, del c.d. "saldo zero". In ragione delle considerazioni che precedono, l'integrazione della relazione peritale depositata telematicamente in atti, in data 27.05.2015, dal C.T.U. nominato non potrà essere utilizzata ai fini della decisione, in quanto tale analisi contabile condotta muove proprio dal c.d. "saldo zero".

Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'integrazione della relazione peritale del 27.05.2015, in quanto tardivamente proposta. Alla prima udienza utile, quella del 20.06.2017, parte convenuta ha infatti chiesto <<(…) *che il Giudice voglia trattenere la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note*>> senza sollevare alcuna eccezione in merito all'asserita violazione del contraddittorio e, quindi, dell'esistenza di profili di nullità della C.T.U. espletata (Cfr. verbale di udienza del 20.06.2017). La nullità concernente l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio si configura, infatti, nel caso di specie, come nullità relativa, con la conseguenza che, *ex art.* 157 c.p.c., ne resta precluso il rilievo e l'invalidità rimane sanata se la relativa eccezione non viene sollevata dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al verificarsi della nullità (Cfr. *ex multis* Cass. 8227/2006; 3155/1991; 7088/1992).

Infine, in via preliminare, evidenzia il giudicante l'inammissibilità delle domande relative alla non debenza di "*commissione mancanza fondi, commissione disponibilità fondi, maggiorazione extra fido*" formulate da parte attrice per la prima volta con le propria memoria *ex art.* 183, co. 6, I termine, c.p.c., punti 2) e 3), nonché la domanda di cui al punto 6) della citata memoria con cui si chiede l'accertamento e la declaratoria dell'illegittima segnalazione di parte attrice alla "*Centrale Rischi o in banche dati creditizie*", in quanto tutte domande nuove e, in ogni caso, genericamente formulate.

Nel merito le domande formulate da ██████████ S.r.l. meritano accoglimento nei limiti e per i motivi che di seguito si espongono e, specularmente, va accolta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.

La domanda relativa all'accertamento dell'avvenuto superamento del tasso soglia ai fini dell'usura va rigettata, stante l'estrema genericità della stessa, non essendo stati nemmeno allegati in fatto i periodi nei quali si assume superato il tasso soglia, la percentuale ed i criteri di calcolo utilizzati per giungere a tale conclusione. Ferma tale considerazione, rileva ulteriormente il giudicante che alcuna censura di usurarietà degli interessi può essere formulata con riferimento al contratto di conto corrente bancario n. 11720118, che si ricorda essere stato stipulato in data 18.12.1995, venendo al più in rilievo, nel caso di specie, una ipotesi di c.d. "usurarietà sopravvenuta". Il Tribunale condivide e fa proprio il principio di diritto affermato in tema di mutuo – ma pienamente applicabile anche in materia di conto corrente bancario e per tutti i contratti di finanziamento - dalla Suprema Corte, secondo cui *“allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n.108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”* (Cass. civ. S.U. 19.10.2017, n. 24675). Con la citata decisione, alla cui motivazione integrale si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la Suprema Corte ha escluso che nell'attuale assetto normativo sia configurabile l'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815, secondo comma, c.c., come modificati dalla legge n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000 - interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29 – a norma del quale *“ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*.

Alla luce dei dati normativi e dei principi di diritto sopra riportati, si deve, pertanto, ritenere che un eventuale superamento del tasso-soglia nei trimestri successivi alla stipulazione del contratto sia un fatto del tutto legittimo e che non integri la fattispecie di usura oggettiva giuridicamente rilevante per

ottenere una riduzione del tasso concretamente praticato. In ogni caso, rileva il giudicante che il C.T.U. ha espressamente escluso, nel caso di specie, che sia avvenuto un superamento dei tassi soglia (Cfr. relazione peritale del 19.03.2014, p. 8 ss.).

La lettura del testo contrattuale consente, altresì, di rigettare la domanda volta all'accertamento dell'illegittima applicazione di interessi debitori ad un tasso ultralegale, in quanto il tasso di interesse è stato espressamente pattuito nel 1.5% per gli interessi creditori e nel 19.75% per gli interessi debitori. Ciò, peraltro, implica anche il rigetto della domanda volta all'accertamento dell'invalidità della clausola che fa rinvio agli "*usi su piazza*" per la determinazione degli interessi (art. 7 comma 3) in quanto l'espressa determinazione convenzionale del tasso non ha consentito l'operatività di detta clausola (Cfr. doc. 2 e 3 comparsa di costituzione e risposta).

Quanto alla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n. 11720118, si osserva come la giurisprudenza più volte ha chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR del 2000, per la legittimità della capitalizzazione degli interessi non è sufficiente la sola pubblicazione nella G.U. della variazione negoziale, essendo indispensabile anche l'accettazione scritta del cliente, trattandosi di condizione peggiorativa del rapporto. Al riguardo, è sufficiente richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti conformi costituiti dal noto, ed oramai consolidato, orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2374/99, 3096/99, 3845/99, 12507/99, 4490/02 e 8442/02, 2593/03 e S.U. 21095/04; nn.4093, 4094 e 4095/05; n.870/06 ed inoltre ribadito da S.U. 2.12.2010 n. 24418) secondo cui la pratica della capitalizzazione periodica degli interessi debitori, in quanto comporta la produzione di interessi su interessi, è illegittima ai sensi dell'art.1283 c.c. con la conseguenza che per i contratti in essere (come quello in esame) prima della entrata in vigore della deliberazione del CICR del 9.2.2000 (in vigore dal 22.4.2000) la Banca convenuta non ha diritto a percepire interessi maturati su altri interessi a prescindere dalla periodicità della capitalizzazione e dalla previsione di una chiusura contabile eguale degli interessi creditori e debitori.

La questione è stata affrontata ripetutamente anche dalla giurisprudenza di merito essendo frequente nel contenzioso bancario. In tal senso si richiamano, quali condivisi precedenti conformi, le decisioni assunte da Trib. Mantova 12.7.2008, Trib. Mondovì 17.2.2009 e Trib. Torino 20.6.2014.

La conseguenza della accertata nullità della richiamata clausola contrattuale è quella di ritenere indebita la capitalizzazione degli interessi a debito avvenuta per tutta quella parte del rapporto ricompresa tra la sua apertura ed il 22.4.2000, data di entrata in vigore della delibera CICR, sopra richiamata.

In particolare il perimetro normativo è costituito, *ratione temporis* e considerata la fattispecie esaminata, dalla sola disposizione di cui all'art. 1283 c.c. a mente della quale *“in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzioni posteriori alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”*.

L'uso invalso nella prassi bancaria di imporre unilateralmente interessi anatocistici è stato, pertanto, da sempre considerato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione un'illegittima deroga a norma imperativa, allorquando il legislatore, con il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, è intervenuto sulla materia incaricando il Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio di stabilire le modalità e i criteri per l'applicazione di interessi su interessi, maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo che venisse assicurata la medesima periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

La norma (art. 25 del citato decreto), infatti, ha fornito fondamento di rango primario, affinché una fonte di diritto di rango secondario (una delibera del CICR) potesse derogare quanto disposto da una norma imperativa del codice civile (ovverosia l'art. 1283 c.c.).

Per quanto riguarda, invece, il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR citata, parte convenuta ha fornito prova dell'avvenuta stipula di una valida clausola di capitalizzazione degli interessi e nel rispetto dell'art. 6 deliberazione CICR del 09.02.2000, (Cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), avvenuta data 23.05.2002, in sede di rinegoziazione del contratto, motivo per il quale la capitalizzazione degli interessi va riconosciuta dal 23.05.2002 per tutto il periodo successivo. Operazione di calcolo correttamente condotta dal C.T.U. nominato, il quale ha escluso una disparità tra i tassi creditori e quelli debitori posti a carico del correntista, ed ha riconosciuto all'istituto di credito le somme relative alla sorta capitale e agli interessi al tasso convenzionale, senza alcuna capitalizzazione che, invece, è stata correttamente applicata dal 23.05.2002.

Merita integrale accoglimento la domanda di accertamento della non debenza, in assenza di valida pattuizione nel contratto di conto corrente n. 11720118, di somme a titolo di c.m.s. Si evidenzia, sul punto, la nullità per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto della “clausola” relativa alla c.m.s. di cui alle “condizioni economiche” allegate al contratto di conto corrente bancario, datate 18.12.1995 (Cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Ciò in quanto, pur essendo prevista nelle “condizioni economiche” allegate al contratto una percentuale dell'0.125%, non è, infatti, chiaro il rapporto tra l'entità pattuita in via generale e quelle pattuita nell'ipotesi di maggiorazione per andamento anomalo, peraltro non vi è alcun riferimento alla periodicità, né alle modalità di calcolo, il

che conduce ad un rilievo di nullità della relativa clausola per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c.

Sul punto si condivide, infatti, l'orientamento di merito secondo cui le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la clausola di massimo scoperto vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto, ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e, quindi, difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 del codice civile, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario (cfr., tra le tante, Trib. Lucca 14.12.2016, n. 2628; Trib. Salerno 7.10.2016, n. 4487; Trib. Pavia 8.9.2016; Trib. Taranto 6.12.2016).

Infine, non meritano accoglimento le domande relative alla non debenza della commissione affidamento e all'asserita illegittimità di altre voci come le "spese istruttoria", in relazione alle quali, parte attrice non ha in alcun modo assolto all'onere di allegazione e prova su detta parte incombente.

In ragione delle considerazioni che precedono, la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta merita accoglimento nei limiti in cui sono state rigettate le domande formulate dalla Cirem S.r.l., con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento del saldo in favore di parte convenuta, che ben può essere rideterminato alla luce delle risultanze della C.T.U. depositata in data 19.03.2014, escludendo la capitalizzazione sino al 23.05.2002, escludendo tutti gli importi addebitati a titolo di c.m.s. e riconoscendo, invece, tutti gli altri importi. Effettuate le operazioni di calcolo, si ottiene un saldo residuo in favore della banca di € 50.503,81, oltre interessi di mora e interessi legali sino al soddisfo, che parte attrice dovrà essere condannata a pagare in favore della convenuta (Cfr. relazione peritale 19.03.2014, p. 13 ss. e All. D).

In ragione dell'esito complessivo del giudizio rispetto alle iniziali domande proposte dalle parti, reputa il giudicante che sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.

**P.Q.M.**



Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattese, così provvede:

- dichiara il difetto di legittimazione attiva di [REDACTED]
- dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario n. 11720118, stipulato in data 18.12.1995, e, per l'effetto, dichiara non dovuti dal correntista gli addebiti effettuati sul conto per tale titolo dal momento della apertura del rapporto e sino al 22.05.2002;
- dichiara la nullità della clausola relativa alla c.m.s. di cui alle condizioni economiche allegate al contratto di conto corrente bancario n. 11720118 e, per l'effetto, dichiara non dovuti dal correntista gli addebiti effettuati sul conto per tale titolo dal momento della apertura del rapporto e sino alla sua chiusura;
- accoglie la domanda riconvenzionale, nei limiti indicati in parte motiva, e, per l'effetto, condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della somma di €50.503,81 a titolo di saldo del contratto di conto corrente n. 11720118, oltre interessi di mora e interessi legali fino al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- le spese occorse per la redazione delle C.T.U. vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.

Tempio Pausania, 07.02.2021

Il Giudice

Dott.ssa [REDACTED]